

Ufficio Studi **CODAU**

*"Documento redatto con il **CONTRIBUTO DEI COMPONENTI** dell'Ufficio Studi e **VALIDATO** dal Comitato Scientifico del Codau".*

QUESITO su applicazione del comma 10ter dell'art.5 della legge 135/2012

Facendo seguito all'ultima rassegna normativa, specificatamente sulla spending review, sono a richiedere se sono esclusi dall'applicazione del comma 10 ter dell'art. 5 del decreto legge 6/7/2012 n. 95, convertito in legge con L. 7/8/2012 n. 135, quei professori e ricercatori universitari che godono di un assegno ad personam, in quanto rientrati in servizio antecedentemente all'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto legge 06/07/2012 n. 95.

RISPOSTA AL QUESITO

Con riferimento al quesito si evidenzia come il **comma 10bis** aggiunto in sede di conversione del decreto legge n.95/2012, sostituisce il comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 370 del 1999 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica). In base alla disposizione così riformulata, al professore o al ricercatore universitario che rientri nei ruoli delle università da incarichi avuti presso altri enti o istituzioni sarà corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso potrà mantenere il trattamento economico complessivo goduto durante il periodo fuori ruolo: l'attribuzione di assegni ad personam sarà da considerarsi illegittima e causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione.

La normativa finora in vigore permetteva al personale assunto o rientrato nei ruoli delle amministrazioni statali, nei limiti di cui all'articolo 202 del DPR 3/1957, di conservare l'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico precedentemente svolto e quello attribuito al dipendente di pari anzianità: tale importo era attribuito, anche nel caso dei professori e ricercatori universitari, come assegno ad personam da riassorbire per effetto della progressione economica, dell'incremento dell'assegno aggiuntivo previsto dal DPR 11 luglio 1980 n. 382, (per coloro

che avessero optato per il tempo pieno), e di ogni altro incremento retributivo attribuito al personale docente e ricercatore.

Appare evidente come la norma di cui all'articolo 5 comma 8 della Legge 370/1999 nella versione modificata dalla "spending review", in applicazione del principio del *tempus regit actum*, disponga solo per l'avvenire e per i casi di passaggio tra amministrazioni statali che in futuro dovessero verificarsi, inserendosi in un quadro teso alla riduzione della spesa pubblica che potrebbe essere intaccata dalle varie tipologie di passaggio da un'amministrazione ad un'altra.

Dalla lettura delle relazioni di accompagnamento al provvedimento non si trova un'interpretazione contraria.

Resta da capire come comportarsi nei casi di soggetti che non rientrano nell'amministrazione universitaria ma che siano assunti nei ruoli universitari appartenendo prima ad altre amministrazioni. In questo caso la norma applicabile è l'art.3 comma 57 della legge n.537/94 così come interpretato dall'art.8 comma 4 della legge n.370/99. A questo proposito oltre ad individuare i vari casi, si segnala la questione evidenziata dal Consiglio di Stato, Adunanza Generale- parere 6 maggio 2011 n. 1721 che considera, tra l'altro, le Università non rientranti tra le amministrazioni statali dotate di autonomia normativa e negoziale nelle materie riservate alla competenza dei relativi statuti, ed entro questi limiti in grado di prevalere anche su norme di rango primario.

Infine si segnala che il DPR 232/2011 che disciplina il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 all'art.3 comma 5, prevede che nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno *ad personam*, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.

A quest'ultima disposizione deve farsi riferimento nel caso di attribuzione di assegni personali per effetto del passaggio da una fascia accademica a quella superiore.